

**CIRCOLARE N. 15/2014**

Torino, 18 febbraio 2014

**OGGETTO: i modelli Intrastat**

La gestione fiscale Iva del Mercato Unico Europeo sta ancora vivendo una fase transitoria, durante la quale la tassazione delle operazioni avviene (di regola) nel paese del soggetto committente; il tutto nell'attesa di una piena unificazione delle regole fiscali e, soprattutto, delle aliquote dell'imposta sul valore aggiunto.

Tale meccanismo di "tassazione a destino" richiede uno strumento di controllo delle operazioni, realizzato per il tramite dei modelli Intrastat; si tratta di elenchi riepilogativi ai quali è affidato il compito di confrontare la coincidenza tra le operazioni dichiarate dagli operatori dei vari Stati membri.

Vediamo quali sono, allora, i caratteri fondamentali dell'adempimento.

**La norma di riferimento**

L'articolo 50 D.L. n.331/93 prevede, in sintesi, l'obbligo:

- di comunicare alla controparte il proprio numero identificativo Iva, con l'accortezza che gli operatori coinvolti debbono essere entrambi registrati nel sistema Vies; la circostanza è verificabile mediante accesso all'apposito sistema presente sul sito dell'Agenzia delle Entrate;
- di presentare, in via telematica, all'Agenzia delle Dogane gli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari, nonché delle prestazioni di servizi (diverse da quelle di cui agli art.7-*quater* e 7-*quinquies* d.P.R. n.633/72), rese nei confronti di soggetti passivi stabiliti in un altro Stato membro della Comunità. Gli elenchi riepilogativi delle prestazioni di servizi non comprendono le operazioni per le quali non è dovuta l'imposta nello Stato membro in cui è stabilito il destinatario.

Va detto, al riguardo, che sono previste delle norme di semplificazione che, tuttavia, al momento non sono ancora entrate in vigore, in quanto attendono il varo di un decreto attuativo. Per evitare confusione, dunque, non si farà cenno a dette modifiche.

**Il sistema Vies**

Va ricordato che la problematica Intra e, ancor prima, la regola della tassazione nel paese di destino, interessa solo quei soggetti formalmente abilitati alla effettuazione di operazioni intracomunitarie. Tale formale autorizzazione si ottiene mediante apposita richiesta all'Agenzia delle entrate in sede di apertura della partita Iva, oppure successivamente con apposita richiesta con raccomandata. In ogni caso, è necessario attendere 30 giorni di tempo dopo la presentazione della "richiesta" per poter essere considerato operatore abilitato alle operazioni comunitarie, con conseguente inserimento nel sistema Vies (tale circostanza è visibile anche dal soggetto controparte della operazione, che potrà avere la certezza di ben operare).

**La mappa dei paesi coinvolti**

Per prima cosa, l'obbligo di presentazione dei modelli Intrastat si configura alla presenza delle operazioni interessate (cessioni/acquisti, prestazioni), se poste in essere con operatori che appartengono alla Ue.

---

## Marco SAVIO & ASSOCIATI

---

Nella tabella a seguire, dunque, si propone un riepilogo dei paesi interessati, con l'indicazione del numero di caratteri che compongono l'identificativo Iva che deve essere acquisito e del relativo codice Iso che rappresenta il prefisso da anteporre al numero medesimo.

Anno entrata	Stato membro	Codice Iso	N. caratteri del cod. identificativo	Moneta
	Italia	IT	11	Euro
	Germania	DE	9	Euro
25/03/1957	Francia	FR	11	Euro
	Belgio	BE	9	Euro
	Olanda	NL	12	Euro
	Lussemburgo	LU	8	Euro
	Danimarca	DK	8	Corona danese (DKK)
1972	Irlanda	IE	8	Euro
	Gran Bretagna	GB	5 o 9 o 12	Sterlina inglese (GBP)
1981	Grecia	EL	9	Euro
1986	Portogallo	PT	9	Euro
	Spagna	ES	9	Euro
	Austria	AT	9	Euro
1995	Finlandia	FI	8	Euro
	Svezia	SE	12	Corona svedese (SEK)
	Cipro	CY	9	Euro
	Estonia	EE	9	Euro
	Lettonia	LV	9 o 11	Lat Lettone (LVL)
01/05/2004	Lituania	LT	9 o 12	Lita Lituano (LTL)
	Malta	MT	8	Euro
	Polonia	PL	10	Zloty Polacco (PLN)
	Repubblica	CZ	8 o 9 o 10	Corona Ceca

	Ceca			(CZK)
	Repubblica Slovacca	SK	9 o 10	Euro
	Slovenia	SI	8	Euro
	Ungheria	HU	8	Fiorino Ungherese (HUF)
2007	Romania	RO	10	Leu Romeno (RON)
	Bulgaria	BG	9 o 10	Lev Bulgaro (BGN)
01/07/2013	Croazia	HR	11	Kuna Croata (HRK)

### Composizione dei modelli

I modelli Intrastat attualmente in vigore sono suddivisi in due principali tipologie, relative, rispettivamente, alle operazioni attive ed a quelle passive.

Ciascuno dei due modelli, inoltre, viene ulteriormente suddiviso in un frontespizio e 4 sezioni, dedicate alle cessioni (acquisti) ed alle relative rettifiche, ed alle prestazioni rese (ricevute) ed alle relative rettifiche.

<b>Cessioni di beni e servizi resi</b>	INTRA-1	Frontespizio.
	INTRA-1 <sup>bis</sup>	Sezione 1. Cessioni di beni registrate nel periodo
	INTRA-1 <sup>ter</sup>	Sezione 2. Rettifiche alle cessioni di beni relative a periodi precedenti
	INTRA-1 <sup>quater</sup>	Sezione 3. Servizi resi registrati nel periodo
	INTRA-1 <sup>quinqies</sup>	Sezione 4. Rettifiche ai servizi resi nei periodi precedenti
<b>Acquisti di beni e servizi ricevuti</b>	INTRA-2	Frontespizio.
	INTRA-2 <sup>bis</sup>	Sezione 1. Acquisti di beni registrati nel periodo
	INTRA-2 <sup>ter</sup>	Sezione 2. Rettifiche agli acquisti di beni relative a periodi precedenti
	INTRA-2 <sup>quater</sup>	Sezione 3. Servizi ricevuti registrati nel periodo
	INTRA-2 <sup>quinqies</sup>	Sezione 4. Rettifiche ai servizi ricevuti nei periodi precedenti

### La periodicità di presentazione dei modelli

I modelli Intrastat vanno presentati, esclusivamente in via telematica, entro il giorno 25 del mese successivo al periodo di riferimento, che può essere trimestrale o annuale (la periodicità annuale è stata ormai abrogata) secondo le regole esposte nella tabella che segue.

<b>Intra 1</b>	Periodicità trimestrale	Solo a condizione che nei quattro trimestri precedenti non venga superata <b>né</b> per le cessioni intracomunitarie di beni <b>né</b> per i servizi resi un ammontare totale trimestrale di € 50.000. <b>Esempi:</b> cessioni < = 50.000 + servizi < = € 50.000 servizi
	Periodicità mensile	In tutti gli altri casi. <b>Esempi:</b> cessioni € 50.000 + € 50.001 servizi cessioni € 50.001 + € 50.000 servizi cessioni € 50.001 + € 0 servizi cessioni € 0 + € 50.001 servizi
<b>Intra 2</b>	Periodicità trimestrale	Come sopra, ma con riferimento agli acquisti intracomunitari di beni e ai servizi ricevuti.
	Periodicità mensile	

Come si vede, dunque, l'individuazione della periodicità va fatta in modo distinto tra Intra1 e Intra2.

In particolare, poi, va ricordato che:

1. i soggetti che hanno iniziato l'attività da meno di 4 trimestri possono adottare la periodicità trimestrale, a meno che non abbiano superato la soglia nei trimestri già trascorsi;
2. i soggetti trimestrali hanno la facoltà di presentare i modelli con cadenza mensile, ma in tal caso devono mantenere tale scadenza per l'intero anno solare;
3. il ritorno alla presentazione trimestrale, da parte di un mensile, può avvenire solo se il contribuente non supera le soglie di € 50.000 per almeno quattro trimestri consecutivi;
4. presentano con periodicità mensile coloro che effettuano scambi intracomunitari di navi ed aeromobili, di energia elettrica, di gas, di merci acquisite o cedute come soccorsi d'emergenza in Regioni sinistrate.

Vediamo un esempio di soggetto trimestrale che supera la soglia nel trimestre di riferimento, in relazione al quale scatta l'obbligo di presentazione mensile a partire dal mese successivo in cui la soglia è superata.

Nella tabella che segue, ipotizzando le possibili casistiche che si possono presentare, viene anche rammentato l'obbligo di compilazione in modo "specifico" della casella relativa alla periodicità del modello, proprio per dare conto del cambio di "frequenza" nell'adempimento e per indicare l'arco temporale di riferimento dei dati comunicati.

<b>Superamento soglie nel trimestre</b>		
<b>Mese superamento</b>	<b>Casella frontespizio e dati contenuti nell'elenco</b>	<b>Scadenza</b>
Gennaio	"primo mese del trimestre"	25/02
Febbraio	"primo e secondo mese del trimestre"	25/03
Marzo	"trimestre completo"	26/04

Aprile	“primo mese del trimestre”	25/05
...	...	...

Infine, sempre in merito alle particolarità del giorno di scadenza, va anche ricordato che:

- in caso di scadenza di giorno festivo, vale la proroga al primo giorno non festivo successivo;
- in caso di scadenza di sabato, vale la indicazione del D.L. n.70/11, ove si prevede che: *“gli adempimenti ed i versamenti previsti da disposizioni relative a materie amministrate da articolazioni del Ministero dell'Economia e delle Finanze, comprese le Agenzie fiscali, ancorché previsti in via esclusivamente telematica, ovvero che devono essere effettuati nei confronti delle medesime articolazioni o presso i relativi uffici, i cui termini scadono di sabato o di giorno festivo, sono prorogati al primo giorno lavorativo successivo”.*

#### Parte statistica e parte fiscale

I modelli Intrastat, oltre ad assolvere alla funzione di sorveglianza fiscale delle operazioni, hanno anche lo scopo di registrare alcuni dati di natura statistica relativi alle transazioni; al riguardo, potremmo dire che sono tenuti alla suddetta ulteriore segnalazione solo i contribuenti più strutturati dimensionalmente, quindi coloro che presentano mensilmente (si veda la tabella a seguire).

periodicità elenco	riepilogo operazioni	Compilazione modelli	
		Intra 1-bis (cessioni)	intra 2-bis (acquisti)
mensile	ai fini fiscali e statistici	tutte le colonne (da 1 a 13)	tutte le colonne (da 1 a 15)
	ai soli fini fiscali	col. da 1 a 6	col. da 1 a 7
	ai soli fini statistici	col. 1 e da 5 a 13	col. 1 e da 6 a 15
trimestrale	ai fini fiscali	col. da 1 a 6	col. da 1 a 7
	ai fini statistici	non tenuti	non tenuti

A miglior comprensione della tabella, possiamo affermare che:

- a) i soggetti trimestrali non compilano mai la parte statistica;
- b) compilano (anche) la parte statistica solo i soggetti con periodicità mensile;
- c) a prescindere dalla periodicità, in alcuni casi va compilata la sola parte fiscale, ad esempio:
  - 1) Triangolazione comunitaria (It nella posizione di promotore) perché i beni non transitano per l'Italia;
  - 2) It1 che vende a cliente Ue con consegna a It2 per lavorazione (It1 compila la sola parte fiscale; It2, se mensile, quella statistica);
  - 3) cessione di stampi che rimangono in Italia per la produzione (nel rispetto di alcune condizioni individuate nella circolare n.13/E/94);
  - 4) cessioni ad operatore sammarinese (per espressa previsione del D.M. 24/12/93);
- d) per alcune operazioni (es. lavorazioni) i (soli) mensili compilano la sola parte statistica.

Inoltre, aggiungiamo che:

- sono esonerati dalla compilazione delle colonne “valore statistico”, “condizioni di consegna” e “modo di trasporto” i soggetti che non hanno superato la soglia di € 20.000.000 di spedizioni (Intra 1) e di arrivi (Intra 2);
- nel caso di operazioni riepilogate ai soli fini statistici (es. lavorazioni) anche i soggetti mensili che abitualmente non compilano la colonna del “valore statistico”, sono tenuti a compilarla;
- la colonna dell’ammontare delle operazioni in valuta (colonna 5 degli Intra 2 degli acquisti) va compilata solo nel caso di acquisti da fornitori di paesi che non hanno adottato l’Euro;
- nel caso di compilazione ai soli fini fiscali, la natura della transazione (colonna 5 negli Intra 1 e colonna 6 negli Intra 2), va compilata obbligatoriamente solo quando il soggetto italiano si trova nella posizione di “promotore” (cessionario e cedente) di una triangolazione comunitaria;
- la nomenclatura combinata (colonna 6 negli Intra 1 e colonna 7 negli Intra 2) è facoltativa nel caso di compilazione ai soli fini fiscali

#### Le sanzioni per errori ed omissioni

Gli errori relativi ai modelli Intra sono puniti con sanzioni relativi sia alla parte statistica che a quella fiscale, come dettagliato nelle tabelle che seguono.

Violazione di natura statistica	Sanzione
omissione o inesattezze dei dati	da € 516 a € 5.164 per violazioni commesse da società od enti da € 206 a 2.065 per violazioni commessa da persone fisiche
omissione o inesattezze dei dati, purché integrati nel termine fissato dall’Ufficio	sanzioni di cui sopra ridotte a metà
integrazione o correzione spontanea di dati mancanti o inesatti	nessuna sanzione

Violazione fiscale	Sanzione	Ravvedimento operoso
Omessa presentazione dell’elenco	Da € 516 a € 1.032 per ciascun elenco N.B. la sanzione è ridotta del 50% (da 258 a 516) nel caso di presentazione entro 30 gg dalla richiesta dell’Ufficio. La stessa misura è dovuta in caso di presentazione tardiva spontanea (circolare n.23/E/99)	Per le violazioni commesse dal 01/2/2011 la sanzione viene ridotta ad 1/8° del minimo (€ 64)
Presentazione di elenco incompleto, inesatto o irregolare	Da € 516 a € 1.032 La sanzione non si applica se i dati mancanti o inesatti vengono integrati o corretti anche a seguito di richiesta degli uffici preposti al controllo	/

Il ravvedimento è eseguibile ai sensi della lettera b) del co.1 dell’art.13 del D.Lgs. n.472/97, quindi entro la dichiarazione annuale Iva relativa all’anno nel quale è stata commessa la violazione (risoluzione n.20/E/05), presentano l’elenco omesso e

## **Marco SAVIO & ASSOCIATI**

---

versando la sanzione ridotta utilizzando il modello F24 (si ritiene valido il codice tributo 8911).

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

STUDIO SAVIO E ASSOCIATI